



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. Lazio n. 04/2019

Roma, 13 agosto 2019

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio

Ing. Claudio De Angelis

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it

Al Dirigente provinciale Vigili del Fuoco di Roma

Ing. Giampietro Boscaino

com.roma@cert.vigilfuoco.it

Al Dirigente Provinciale Vigili del Fuoco di Latina

Ing. Clara Modesto

com.latina@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: impiego in ambito terrestre del personale specialista nautico dei distaccamenti portuali di Civitavecchia e Gaeta.

In riferimento all'oggetto questa O.S. vuole ricordare che il servizio antincendi portuale deve essere assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base a quanto previsto dalla legge n. 690/1940 e, quindi, al pari di quello aeroportuale disciplinato dalla legge n. 930/1980. Inoltre alla Direzione regionale, in relazione alle funzioni e compiti ad essa assegnati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159, compete l'attività di pianificazione e coordinamento anche per l'ambito portuale (vedi l'elaborazione della bozza M.I.R.G. Lazio inoltrata di recente alle oo.ss. che, per quanto ci riguarda, in molti punti contrasta anche con le norme che andremo di seguito a citare) e le componenti specialistiche tra cui quella nautica.

Il recente decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha introdotto all'art. 250, comma 4, il procedimento per l'inquadramento, a domanda, del "solo" personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi nei nuovi ruoli delle specialità nautiche, qualora in possesso del brevetto di nautico di coperta o di macchina; iter comunque già avviato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento.

Il personale del ruolo dei vigili del fuoco e di quello dei capi squadra e capi reparto, in possesso dei suddetti brevetti nautici ed in servizio presso i distaccamenti portuali, è stato inquadrato nella specialità nautica in primis dal D.P.R. 64/2102, successivamente dallo stesso D.l.g. 127/2018 art. 250, comma 1 – Sezione III comma 1, 2 e 3 art. 47; regolamentato dall'art. 48 (funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori) – comma 1, 3, 5 - e ai sensi degli articoli 45 (Attività specialistiche), 46 (Organizzazione delle specialità) e 47 (Impiego degli specialisti) del Capo I (Specialità) del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, tanto da percepire anche le relative e specifiche indennità economiche. Inoltre, l'impiego operativo del personale specialista nautico, in servizio presso i distaccamenti portuali, è altresì disciplinato, specificamente, dagli articoli 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) e 71 (Servizio antincendi portuale) dello stesso D.P.R. n. 64/2012, ove è previsto, tra l'altro, che il personale specialista in servizio nei distaccamenti portuali, inserito nel dispositivo del soccorso del Comando VV.F. da cui dipende, assicura: - i servizi di soccorso e lotta antincendio (da effettuarsi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto) secondo le modalità definite dallo stesso D.P.R. N. 64/2012, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali, dai piani di emergenza locali, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'art. 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) osservando le specifiche

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 – laazio.vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. Lazio n. 04/2019

disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento; - la conduzione e l'impiego delle unità navali antincendio in funzione dei mezzi nautici in dotazione; - *omissis*...; - la risposta tempestiva agli allarmi attivati; - le attività connesse alla programmazione di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio ed alla verifica del mantenimento dell'efficienza dei mezzi, dispositivi e materiali in dotazione. A ciò va aggiunto che il comma 2 dell'art. 47 (Impiego degli specialisti) prevede che l'eventuale impiego degli specialisti in altre attività, può essere disposto solo in base alle direttive impartite dal Dipartimento. Non per ultimo va ricordato il recente "decreto brevetti" che impone al personale specialista nautico di effettuare un minimo di ore di navigazione e addestramento per il mantenimento del titolo abilitativo. Ciò premesso, appare evidente che l'art. 67 (Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno) del D.P.R. n. 64/2012, ove è previsto che "[...] *il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale operativo preposto, può predisporre la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distacco della medesima sede dirigenziale di servizio, purché del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. [...]*", **non è applicabile per gli specialisti nautici**, poiché lo stesso D.P.R. n. 64/2012, proprio al richiamato comma 2 dell'art. 47 (Impiego degli specialisti), ne dispone – specificatamente - l'impiego in altre attività in base alle direttive impartite dal Dipartimento.

Quanto fin qui riportato trova riscontro nella nota protocollo n. 19011 del 06/06/2019 della DCESTAB, a firma del Direttore Centrale Ing. Parisi, in risposta al quesito inerente l'argomento sottoposto dal Direttore Regionale della Sicilia Ing. Vallefucio.

Va ricordato che l'art. 65 (Transito in altri ruoli) – comma 1 del D.l.g. 127/2018 prevede: "*In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31, 3, e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito di accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio*". Da ciò si evince che l'inserimento anche saltuario dello specialista nautico nel dispositivo di soccorso ordinario contrasta palesemente con la citata norma, in quanto lo stesso è prevalentemente e quotidianamente impegnato in mansioni proprie della specializzazione posseduta (conduzione e manutenzione delle UU.NN. e delle attrezzature, addestramento, esercitazioni periodiche, soccorso SAR e antincendio navale/portuale).

Pertanto si invitano i dirigenti in indirizzo ad applicare le norme, impartendo chiare ed inequivocabili disposizioni per evitare l'impiego "disinvolto" del personale specialista nautico per la copertura delle carenze di personale "generico" sia in caso di assenze improvvise e a maggior ragione per quelle programmate.

In attesa di un Vostro cenno di riscontro, si porgono i saluti di rito.

per il Coordinamento Regionale USB VVF

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 – latio.vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004